



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CATERINO

Seduta del 09/11/2017

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato nel luglio 2013 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo del 10/6/2015, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con gli intermediari nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, accertata "l'opacità" delle relative clausole, la restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni bancarie per € 96,00; delle commissioni d'intermediazione per € 3.700,85; delle "spese contrattuali" per € 360,00, delle "spese di invio rendiconto" per € 4,00 e "imposte di bollo per la trasparenza" per 4,00; oltre agli interessi legali.

L'intermediario si è costituito eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio, avendo il ricorrente prodotto solamente il "documento di sintesi periodico" e non la documentazione contrattuale integrale, ed ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di riscontro al reclamo, si opponeva alle pretese del cliente, eccependo in primo luogo la natura *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni d'intermediazione dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito, come emerge dal contenuto del contratto (art. 5 e 14) e, in particolare, delle provvigioni per l'agente in attività finanziaria ivi comprese (pari a € 1.702,00); eccepiva altresì la natura *up front* delle commissioni bancarie e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, in quanto percepite dall'intermediario mutuante, al quale il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi come suggerito già in sede di reclamo. Inoltre, l'intermediario rilevava la congruità del rimborso effettuato, in sede di estinzione, di € 336,00 per la parte di commissioni *recurring*,



calcolato secondo i criteri individuati *ex ante* nel contratto (€ 3,50 x rata residua) e la non rimborsabilità delle “spese di invio rendiconto” (in quanto “applicate in ossequio a quanto contrattualmente previsto”) e delle “imposte di bollo per la trasparenza” (applicate nel rispetto della normativa fiscale). Infine, faceva presente di aver disposto un ulteriore “ristoro commissionale”, “in un’ottica di favore”, di € 278,98 mediante bonifico del 25/9/2015.

Il Collegio ABF di Bari, nella riunione del 20/07/2017, così disponeva:

“ritenutane la necessità, invita il ricorrente a produrre copia integrale del contratto di finanziamento. Assegna a tal fine al ricorrente termine di 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e all’intermediario termine di ulteriori 20 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Sospende il termine finale del presente procedimento fino a 60 giorni”.

Il ricorrente, con nota n. 0956109/17 del 28/07/2017, produceva il contratto di finanziamento. Non sono pervenute ulteriori controdeduzioni da parte dell’intermediario.

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.

Il Collegio rileva preliminarmente che risulta incontrovertibile tra le parti l’avvenuta estinzione anticipata del contratto, copia del quale è stata versata in atti dal ricorrente.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il Collegio rileva che la documentazione contrattuale nella voce “costo totale del credito” riporta una descrizione confusa e poco chiara, comprendente attività *up front* e *recurring* in modo indistinto. Le voci alle quali corrispondono somme incassate dall’intermediario sono le seguenti: C) spese di istruttoria, € 450,00; D) Rivalsa oneri fiscali € 50,04; F) commissioni bancarie, € 120,00; G) commissioni di intermediazione, € 5.046,07.

Sebbene detti costi vengano descritti in contratto in maniera cumulativa, è agevole ritenere *up front* le spese di istruttoria (erroneamente qualificate dal ricorrente come “spese contrattuali”), che dunque non sono soggette a rimborso. Per il resto, non si comprende dalla clausola quali degli altri oneri siano da ritenersi *up front* e quali *recurring*. Ciò in quanto nella successiva illustrazione delle attività che i detti costi dovrebbero remunerare risulta perduta la specifica attribuzione alle lettere individuanti le voci, in favore di una nuova ripartizione per lettere, all’interno della quale vengono fatte indistintamente confluire attività apparentemente esaurentesi con la stipula del contratto e attività destinate ad accompagnarne l’esecuzione.

Si aggiunga che dalla documentazione contrattuale versata in atti emergono ulteriori anomalie con riferimento all’intervento di un agente/mediatore ai fini della stipula del contratto. Infatti, a) non consta un precedente contratto fra il mutuatario cedente e

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'agente/mediatore con il quale, precedentemente alla stipula del finanziamento, sia stato pattuito il corrispettivo per l'attività di intermediazione; b) l'importo totale delle provvigioni, che (senza peraltro addurre alcuna prova al riguardo) l'intermediario afferma ammontare ad € 1.702, è ampiamente inferiore a quello rubricato «commissioni di intermediazione» nel frontespizio del contratto (€ 5.046,07); c) la quota di «oneri soggetti a maturazione nel tempo inclusi nelle commissioni di intermediazione» quantificata, nel frontespizio del contratto, in € 3,50 non è pari a 1/120 della quota di provvigioni definita "pro rata"; l'importo delle spese che maturano nel tempo dovrebbe, per logica, riferirsi alle commissioni di intermediazione al netto della provvigione, che invece dovrebbe riferirsi al momento della conclusione del contratto. Ma se si divide l'importo netto (€5.046,07 – €1.702) per il numero delle rate del finanziamento (120), il risultato (€ 27,87 circa) è assolutamente lontano dall'importo indicato in contratto.

Tutto ciò considerato, dunque, per l'impossibilità di un'adeguata distinzione, tutte le commissioni di intermediazione (oltre a quelle bancarie) non possono che considerarsi *recurring* e sono pertanto soggette a rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*.

Infine, quanto alle spese sostenute dal ricorrente per l'invio del rendiconto, ivi comprese le imposte di bollo, appaiono di importo congruo e conforme alla previsione contrattuale, sicché il Collegio ritiene che non ne sia dovuto il rimborso.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, risultano rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella:

rate pagate	24	rate residue	96	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
C) Commissioni bancarie				120,00	96,00		96,00
E) Commissioni d'intermediazione (comprensive delle provvigioni mediatore)				5.046,07	4.036,86	336,00	3.700,86
Totale							3.796,86

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.796,86, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI